



Comune di Berzano di San Pietro

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ("Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" - TQRIF).

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari e in modalità telematica, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LUPO Dott. Mario - Sindaco	Sì
2. AGAGLIATE Andrea - Vice Sindaco	Sì
3. FALLETTO Fabrizio - Assessore	Sì
4. MONDO Marco - Consigliere	Sì
5. LUPO Alessandra Valentina - Consigliere	Sì
6. GORINO Elvio - Consigliere	Sì
7. RICCIARDIELLO Giada - Consigliere	No
8. FALLETTO Fabio - Consigliere	Sì
9. GAY Vittorio - Consigliere	Sì
10. MAZZARIOL Laura - Consigliere	Sì
11. ZANOTTO Gabriella in Capalbo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Sig. ZAIA Dott. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUPO Dott. Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il Regolamento Comunale Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/07/2014 ed s.m.i.;

Preso atto della Deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF), che prevede una serie di adempimenti ed obblighi in capo al gestore del servizio a tutela degli utenti, in base allo schema di qualità adottato;

Considerato che l'Ente Territorialmente Competente ha previsto l'adozione dello schema di qualità dei servizi “minimo”;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2023 il TQRIF impone ai soggetti gestori del servizio rifiuti, tra cui anche il soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con l'utenza, il rispetto degli obblighi di servizio previsti dal testo unico, obblighi che interessano pertanto i Comuni che gestiscono la tassa sui rifiuti direttamente;

Considerato pertanto che occorre aggiornare il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con le prescrizioni contenute nella Deliberazione Arera n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF), in particolare per quanto attiene:

- Attivazione, variazione e cessazione del servizio (“dichiarazioni” TARI);
- Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (rimborsi e compensazioni);
- Modalità e periodicità dei pagamenti;
- Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;

Esaminato lo schema di modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI, in recepimento alle disposizioni di cui alla Deliberazione Arera n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,*

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente*”.

Dato atto

- che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.Lgs 228/2021 convertito in Legge 15/2022 prevede che: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.[...]*”.
- Considerato quindi che la funzione delle modifiche regolamentari è quella di armonizzare le norme tributarie con gli adempimenti di servizio richiesti da ARERA rispetto alle ambiguità ampiamente evidenziate da IFEL con la nota del 06.04.2022;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione della tariffa in linea con quanto previsto dal nuovo D.L.gs. 116/20;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - a) di approvare le modifiche al regolamento della TARI, in recepimento delle disposizioni di cui alla Deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF), come da allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.Lgs 228/2021;
 - c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 - d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Il Responsabile del Servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
CASASSA Anna Rita

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Daniele ZAIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario e del Revisore del Conto per quanto di rispettiva competenza;

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 10 - Astenuti n. 0 – Contrari n. 0;

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: LUPO Dott. Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : ZAIA Dott. Daniele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19-mag-2023 al 03-giu-2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Berzano di San Pietro, lì 19-mag-2023

Il Segretario Comunale
F.to ZAIA Dott. Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-apr-2023

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Berzano di San Pietro, lì 19/05/2023

Il Segretario Comunale
F.to: ZAIA Dott. Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ZAIA Dott. Daniele